



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

Videosorveglianza da parte di persone private

L'impiego di videocamere da parte di privati per la protezione delle persone o delle cose è soggetto alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) se le immagini filmate si riferiscono a persone identificate o identificabili. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le immagini vengano conservate o meno. I trattamenti effettuati come la raccolta, la comunicazione, la consultazione immediata o differita oppure la conservazione delle immagini devono rispettare i principi generali della protezione dei dati.

Il presente promemoria riguarda la videosorveglianza di luoghi privati da parte di persone private, indipendentemente dal fatto che il luogo sorvegliato sia aperto al pubblico o meno. Non riguarda invece la videosorveglianza sul posto di lavoro. Informazioni a questo merito sono contenute nel 4° rapporto di attività dell'Incaricato federale per la protezione dei dati, capitolo I, 4.2.

L'impiego di sistemi di videosorveglianza è autorizzato solo se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

1. La videosorveglianza può essere effettuata solo se questa lesione della personalità è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato oppure dalla legge (Principio della liceità)..

Esempio:

Il proprietario di una gioielleria ha un interesse privato a impedire di essere derubato durante la sua assenza.

2. La videosorveglianza deve essere un mezzo adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo fissato, cioè la sicurezza e, in particolare, la protezione delle persone e/o delle cose. Essa può essere utilizzata solo se altre misure che ledono meno la sfera privata come chiusure supplementari, porte di ingresso rinforzate o sistemi d'allarme risultano essere insufficienti o irrealizzabili (Principio della proporzionalità).

Esempio:

Di regola l'installazione di videocamere negli autosili è autorizzata perché permette di impedire atti di vandalismo.

Le esigenze in materia di installazione e di impiego di sistemi di videosorveglianza sono riportate a tergo.

In caso di impiego di sistemi di videosorveglianza devono essere rispettate le seguenti regole:

1. Il responsabile della videosorveglianza deve informare con un cartello ben visibile tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua videosorveglianza. Se le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si

può far valere il diritto di accesso se ciò non risulta dal contesto (Principio della buona fede e diritto d'accesso)

Esempio:

All'ingresso di una casa plurifamiliare il cartello avvisatore deve essere ben visibile per ogni persona che entra nell'edificio.

2. Il responsabile della videosorveglianza deve adottare tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati personali contro qualsiasi trattamento illecito. (Sicurezza dei dati)

Esempio:

Solo le persone autorizzate hanno il diritto di prendere visione delle immagini. I dati memorizzati devono essere conservati in un luogo sicuro e chiuso a chiave, al quale devono poter accedere solo le persone autorizzate che hanno la chiave.

3. La videocamera deve essere installata in modo che l'angolo visuale delle riprese sia limitato alla registrazione delle sole immagini indispensabili per il raggiungimento delle finalità perseguite. (Principio della proporzionalità)

Esempio:

Una videocamera installata all'ingresso di una casa plurifamiliare non deve permettere di vedere chi entra in quale appartamento.

4. I dati raccolti per la protezione delle persone e delle cose non possono essere utilizzati per altre finalità. (Principio della finalità)

Esempio:

Il proprietario di un negozio che ha installato una videocamera per ragioni di sicurezza non può utilizzare le immagini per scopi di marketing.

5. I dati personali raccolti non devono essere comunicati a terzi salvo nei casi previsti o consentiti dalla legge, ad esempio se lo richiede un giudice. (Principio della finalità)

Esempio:

Il proprietario del negozio non può comunicare né vendere a terzi le immagini registrate.

6. Le immagini riprese con una videocamera devono essere cancellate entro un lasso di tempo brevissimo. I danni alle persone o alle cose sono individuati di regola immediatamente o entro poche ore. Un termine di 24 ore appare dunque sufficiente tenuto conto delle finalità perseguite, se nell'arco di questo periodo non vengono alla luce avvenimenti degni di rilievo. In caso di videosorveglianza in locali privati che non sono aperti al pubblico questo termine può essere più lungo (principio della proporzionalità). Il termine di conservazione può essere più lungo anche se per la sorveglianza vengono utilizzate tecnologie rispettose della protezione dei dati («privacy filters») e le immagini sono memorizzate esclusivamente in forma cifrata.

Esempio:

In caso di assenza per vacanze le immagini possono essere conservate eccezionalmente più a lungo, ma devono essere cancellate al più presto al rientro dalle vacanze della persona responsabile.

Ultima modifica: 31.01.2003

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

[Webmaster](#) | [Basi legali](#)

<http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00507/00603/index.html?lang=it>